

CAMERA DEI DEPUTATI N. 590 (Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MATTARELLA)

Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti

Seduta del 15 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 59 del 9 febbraio 1963, si è aderito alle richieste dei produttori agricoli di ottenere che la facoltà, ad essi già concessa, di vendere direttamente i loro prodotti in forma ambulante e nell'ambito dei mercati all'ingrosso fosse estesa alla vendita al minuto in sede stabile senza l'obbligo di munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

La legge stessa, però, ha limitato tale facoltà all'esercizio delle vendite nell'ambito del comune di produzione e dei comuni vicini e si è dovuto conseguentemente constatare, sia pure nel breve periodo di tempo decorso dalla entrata in vigore della legge, che la limitazione così stabilita è tale da non consentire agevolmente il conseguimento degli scopi prefissi.

È sembrata, quindi, necessaria l'emana- zione di un nuovo provvedimento che pre- veda la possibilità per i produttori diretti,

singoli od associati, di vendere i loro pro- dotti in qualsiasi comune della Repub- blica.

Esso potrà così incoraggiare non solo l'iniziativa dei singoli, ma anche e soprat- tutto la creazione dello sviluppo di organi- smi collettivi formati da produttori agricoli che possano avere interesse ad organizzare forme di commercio al minuto anche in co- muni lontani da quelli di produzione.

Una tale attività commerciale arrecherebbe, quindi, un vantaggio anche ai consu- matori, i quali certamente potranno spuntare prezzi più convenienti a seguito della eliminazione degli intermediari.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si sostituisce il 1° comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, con altro comma che praticamente stabilisce la facoltà per i produttori agricoli di vendere i loro prodotti in sedi stabili ubicate in una qual- siasi località del territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

« I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori ».